

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

L'incentivo per funzioni tecniche nei contratti pubblici

Il presente contributo trae spunto dalla recente deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ([7/SEZAUT/2017/QMIG](#)) che, ha deciso la questione di massima alla quale tutte le Sezioni regionali si dovranno uniformare.

La tematica dell'incentivo connesso ai contratti pubblici è stato già trattato da questo Ufficio studi, sia con il precedente Codice dei contratti pubblici ([v. commento D.lgs. n. 163/2006](#)), sia con il vigente Codice dei contratti pubblici ([v. commento D.lgs. n. 50/2016](#)). La questione del limite massimo individualmente percepibile dal dipendente, introdotta nel 2014, era stata illustrata in sintesi nella [rassegna di dicembre 2015](#).

La Corte territoriale era stata chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità di escludere, dal tetto di spesa del salario accessorio (di cui all'articolo [9, comma 2 bis, d.l. 78/2010](#)), l'incentivo per funzioni tecniche ex articolo 113 del d.lgs. 50/2016. A tale proposito i magistrati contabili della [Sezione regionale della Emilia Romagna](#) avevano richiamato il criterio individuato dalle [Sezioni riunite nella delibera n. 51/2011](#) secondo cui per stabilire se un determinato emolumento possa essere escluso dal tetto di spesa per il salario accessorio è necessario verificare se remunerati "prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili" e se "le prestazioni potrebbero essere acquisite anche attraverso il ricorso a personale estraneo all'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi".

La Sezione delle Autonomie, nel 2017, è stata chiamata a valutare il rapporto tra l'incentivo e il limite all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale della pubblica amministrazione, compreso quello di livello dirigenziale, introdotto dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208^[1]. La Sezione ha dapprima riconosciuto che la questione è molto simile a quella trattata nel 2011 con le seguenti considerazioni:

- a) il compenso incentivante previsto dall'art. 113, comma 2, del nuovo codice degli appalti non è sovrapponibile all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 93, comma 7-ter, d.lgs. n. 163/2006, oggi abrogato;
- b) va affermato che nei nuovi incentivi non ricorrono gli elementi che consentano di qualificare la relativa spesa come finalizzata ad investimenti; il fatto che tali emolumenti siano erogabili, con carattere di generalità, anche per gli appalti di servizi e forniture comporta che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti (e di personale).
- c) gli incentivi del d.lgs. n. 50/2016 soggiacciono al limite del tetto di spesa per i trattamenti accessori del personale dipendente in quanto essi non vanno a remunerare "prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili" acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla P.A., come risulta anche dal chiaro disposto dell'art. 113, comma 3, d.lgs. n. 50/2016^[2].

In via conclusiva, la Sezione ha affermato il seguente principio di diritto: *Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016^[3])*.

Da ciò potrebbero derivare alcune conseguenze si pensi al fatto che le ex progettazioni interne essendo escluse dal calcolo del fondo accessorio non erano nella base di calcolo del limite del 2015. Quindi, se ora l'ente, sulla base della regolamentazione interna, dovesse erogare gli incentivi che invece vanno considerate nel tetto, si supererebbe il vincolo finanziario, a meno che l'ente non vada a compensare riducendo le altre quote del fondo, quelle che fanno riferimento al trattamento accessorio di tutti (gli altri) dipendenti. In concreto per far spazio agli incentivi per funzioni tecniche, sarà obbligatorio ridurre altre componenti del fondo, con un calo, quindi, dei trattamenti economici accessori dei lavoratori a meno di non ricalcolare il limite del fondo relativo all'anno 2015. Un bel ginepraio.

^[1] 236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

^[2] È infatti evidente l'intento del legislatore di ampliare il novero dei beneficiari degli incentivi in esame, individuati nei profili, tecnici e non, del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione (che nel nuovo codice dei contratti pubblici, all'art. 21, è resa obbligatoria anche per l'acquisto di beni e servizi) all'esecuzione del contratto. Al contempo, la citata disposizione richiama gli istituti della contrattazione decentrata, il che può essere inteso come una sottolineatura dell'applicazione dei limiti di spesa alle risorse decentrate.

^[3] Secondo la [RGS](#), per ciascun anno a decorrere dal 2016, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013.